

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione "Lavoro", nella qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, d'ora in poi denominata "Regione"

E

(Soggetto proponente/mandatario) _____ - con sede legale in _____, n. _____ C.F. e P.I. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ (____), il _____.

Si conviene e stipula quanto segue,

Art. 1

(Affidamento)

Con la presente Convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente/mandatario così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'**Intervento per lo sviluppo di una rete regionale di servizi per l'impiego degli addetti ai servizi alla persona (SAP) – Parte I - Avviso pubblico per la selezione dei progetti finalizzati all'intermediazione e all'approfondimento delle competenze degli operatori SAP**

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente/mandatario dichiara di conoscere la normativa regionale, nazionale e comunitaria richiamata nell'avviso pubblico e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente/mandatario dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i Fondi Strutturali ed in particolare l'FSE, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali.

Il Soggetto proponente/mandatario accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.



Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente/mandatario s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti di cui al citato Avviso.

Il Soggetto proponente/mandatario s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro i termini esplicitati nell'Avviso e nell'intervento approvato.

Art. 4

(Obblighi del Soggetto proponente/mandatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Soggetto proponente/mandatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Soggetto proponente/mandatario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.5

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto proponente/mandatario si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente/mandatario si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni con cadenza periodica a decorrere dall'avvio delle attività, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

Il Soggetto si impegna, inoltre, a trasmettere alla Regione Lazio, entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'attività, l'ultima domanda di rimborso che, sommata alle precedenti domande trasmesse, andrà a costituire il rendiconto finale.

Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 6

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente/mandatario si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura (allegato 2).

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.7

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'importo del finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipo del 40% sul finanziamento pubblico assegnato su richiesta del soggetto proponente/mandatario presentata contestualmente o entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del progetto, accompagnata da documentazione fiscale idonea e da fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia di un importo pari all'anticipazione;
- secondo quota pari al 40% sul finanziamento pubblico assegnato su richiesta del soggetto proponente/mandatario, accompagnata da documentazione fiscale idonea e da fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia di un importo pari al pagamento richiesto, previo ricevimento della documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% della prima quota e previo invio dei dati di monitoraggio relativi al numero e provenienza (comunitari, extracomunitari o apolidi) degli operatori coinvolti per ciascuna attività o fasi di attività, con indicazione di quelli selezionati nel quadro dell'azione I e II ed inseriti presso le famiglie.
- pagamento del saldo pari al rimanente dell'ammontare totale ammissibile a seguito dell'approvazione del rendiconto finale delle spese e previa consegna del rapporto di monitoraggio finale relativi al numero e provenienza (comunitari, extracomunitari o apolidi) degli operatori coinvolti per ciascuna attività o fasi di attività, con indicazione di quelli selezionati nel quadro dell'azione I e II ed inseriti presso le famiglie.

Il contratto di fidejussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell'importo da ricevere a titolo di anticipazione dovrà essere redatto secondo quanto previsto dal modello ministeriale di cui al D.M. n. 96 del 22 aprile 1997.

È comunque data facoltà di richiedere l'erogazione complessiva del contributo in unica soluzione a rendicontazione finale delle spese.

Art.8

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente/mandatario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, mediante versamento intestato alla Tesoreria della Regione Lazio UniCredit Banca di Roma – Filiale 30151, c/c bancario 000400000292 – ABI 02008 – CAB 05255, IBAN IT03M0200805255000400000292, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del »..

Art. 9

(Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente/mandatario, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF.

Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente/mandatario da ulteriori forme di finanziamento. Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente

all'autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 10
(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente/mandatario dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività oggetto della presente Convenzione e per la copertura dei medesimi costi.

Art. 11
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 12
(Spese)

Le eventuali spese afferenti alla presente Convenzione, comprese quelle di bollo, sono a carico del contraente.

Art. 13
(Foro competente)

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Data della stipula della convenzione tra le parti _____

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

La Regione Lazio

**Il soggetto proponente/mandatario
Il legale rappresentante**
